

I. L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione: le garanzie costituzionali)

1. LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA MULTILIVELLO DI PROTEZIONE: LE GARANZIE COSTITUZIONALI

1.1. Il controllo accentrato di costituzionalità: ruolo della corte costituzionale e limiti al dovere di interpretazione conforme dei giudici comuni

E' costante la giurisprudenza costituzionale nel ritenere che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità di una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma si collocano nel sistema delle fonti in modo non statico, quali norme interposte il cui rispetto è imposto dall'articolo 117, primo comma, Cost., parametro che il giudice *a quo* deve menzionare nella motivazione in ordine all'asserita violazione delle norme convenzionali e nel dispositivo dell'ordinanza, con la quale solleva questione di legittimità costituzionale della norma nazionale (78 e 173). Diversamente, i riferimenti del rimettente alle norme convenzionali possono svolgere solo una funzione rafforzativa delle censure dedotte (12 e 236).

L'obbligo di adeguamento alle norme convenzionali, secondo una lettura costituzionalmente conforme delle stesse, incombe prioritariamente sui giudici comuni, che devono applicare le norme della CEDU sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti della giurisprudenza del giudice europeo (n. 36 e n. 276). In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell'articolo 101, secondo comma, Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tale caso, la disposizione interna va impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost. (200 e 203).

Come già affermato nella sentenza n. 49 del 2015, il giudice nazionale non è obbligato ad interpretare in modo univoco le sentenze della Corte europea, poiché è tenuto a recepire la norma individuata a Strasburgo solo nel caso in cui si trovi in presenza di un diritto consolidato o di una sentenza pilota (36 e 200).

Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche è motivo di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale (219).

Nell'impossibilità di un'interpretazione adeguatrice, nei casi in cui si dubita della legittimità costituzionale della norma convenzionale, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oggetto della questione di costituzionalità non può che essere la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione. Peraltro, la Corte costituzionale ha escluso di poter sindacare l'interpretazione delle norme CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, ma ciò non fa venir meno la

PARTE II - 1. adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione : le garanzie costituzionali)

sua competenza a sindacare se le norme CEDU siano in contrasto con la Costituzione (49, 96, 127, 146, 150, 184, 187 del 2015).

Spetta, quindi, alla Corte costituzionale valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'articolo 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, sia pure con il margine di apprezzamento e di adeguamento idoneo a consentire di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico interno, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento. In altri termini, spetta alla Corte costituzionale apprezzare la giurisprudenza europea formatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, così realizzando l'interazione tra i due sistemi di garanzia dei diritti fondamentali, in un contesto di coesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle convenzionali, secondo il principio di equivalenza delle tutele, fissato dall'articolo 53 della CEDU, per il quale l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dal diritto nazionale (n. 193 e n. 236).

Anche rispetto all'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, è rimesso alla Corte costituzionale valutare se una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale, continui ad avere efficacia nell'ordinamento giuridico italiano. La peculiarità della singola vicenda su cui è intervenuta la pronuncia della Corte europea deve essere adeguatamente valutata e presa in considerazione dalla Corte costituzionale, nel momento in cui è chiamata a trasporre il principio affermato dalla Corte di Strasburgo nel diritto interno e a esaminare la legittimità costituzionale di una norma per presunta violazione di quello stesso principio (n. 200 e 193).

Sull'estensione dell'efficacia di una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo ai casi analoghi, la Corte ha escluso la possibilità di disapplicare la norma censurata per contrasto con la CEDU, nonostante la sopravvenuta decisione della Corte europea abbia denunciato l'incoerenza della normativa censurata e condannato l'Italia per violazione del diritto convenzionale. Nell'ipotesi in cui non sia praticabile l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma sospettata di incostituzionalità, non potendo risolvere il dubbio di costituzionalità in via ermeneutica oltre i limiti derivanti dai testi delle norme, il giudice deve coinvolgere la Corte costituzionale poiché lo stabilire se l'interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito della questione di legittimità costituzionale (36, 200 e 204).

In assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, o in presenza di richieste additive, creative o manipolative di sistema, che eccedono i suoi poteri di intervento e sono espressione di scelte discrezionali, la Corte ha affermato che spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni

PARTI II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della Corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione: le garanzie costituzionali)

debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni tra l'ordinamento nazionale e la CEDU, con la conseguente inammissibilità della questione (102).

1.2. La responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione del diritto convenzionale.

Nel 2016 la Corte costituzionale si è pronunciata sugli effetti derivanti dal rispetto delle norme della CEDU nell'ambito dell'assetto istituzionale dello Stato, con riferimento agli enti territoriali che si siano resi responsabili di violazioni del diritto convenzionale. La sentenza n. 219 ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (ora articolo 43 della legge n. 234 del 2012), che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato, nei confronti dell'ente territoriale responsabile, delle somme pagate in esecuzione di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il rimettente Tribunale di Bari aveva eccepito l'irragionevolezza (articolo 3 Cost) della natura sanzionatoria della rivalsa in quanto presupporrebbe una responsabilità dell'ente non per attività proprie, ma per attività poste in essere al solo fine di assicurare la fedele attuazione di quanto disposto dalla legge, di cui lo Stato stesso è l'unico soggetto giuridicamente responsabile.

La Corte ha specificato che: *“secondo l'espresso dettato dell'articolo 16-bis, comma 5, l'esercizio del diritto statale di rivalsa presuppone che gli enti locali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”*, escludendo che dalla norma derivi un automatismo nella condanna dell'amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, una deroga al principio dell'imputabilità.

Il fondamento della rivalsa statale nei confronti degli enti locali viene, quindi, esplicitamente individuato nella responsabilità per condotte, imputabili agli stessi enti, poste in essere in violazione della CEDU.

Ai fini dell'attribuzione di responsabilità è preliminare l'accertamento dell'imputabilità (se l'agente possa essere tenuto a rispondere delle conseguenze dannose della sua eventuale condotta colpevole) rispetto alla quale assumono rilievo pregnante: le ragioni della violazione ricavabili dall'accertamento compiuto nella sentenza di condanna del giudice europeo; se sia possibile disapplicare la normativa interna ritenuta in contrasto con il diritto europeo; se sia illegittimo l'operato dell'ente territoriale con riferimento alla disciplina dell'ordinamento interno; se l'ente stesso sia titolare di potestà normativa primaria. L'imputabilità risulta, infatti, immanente al concetto stesso di responsabilità ed è coerente con la *ratio* dell'intera normativa sull'esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di giustizia

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione - le garanzie costituzionali)

UE, sia a quelle della Corte EDU, in quanto volta alla prevenzione di tali violazioni attraverso la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione del diritto europeo.

2. LA CEDU NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

2.1. Tipologia di decisioni

Anche nel 2016 sono state numerose le pronunce della Corte costituzionale che hanno richiamato le norme della Convenzione e le sentenze della Corte EDU, rese nei giudizi sulle leggi (sentenze nn. 12, 36, 57, 76, 78, 84, 90, 102, 132, 140, 173, 193, 200, 203, 204, 214, 215, 219, 225, 228, 236, 243, 276, 286 e ordinanze nn. 4, 47, 54, 73, 100, 112, 165, 180, 181, 207, 208, 209, 227, 229).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate sulla base del parametro rappresentato dalle norme della CEDU nelle sentenze nn. 36, 200. Nelle sentenze nn. 215, 228, 236, 243 e 286, la dichiarazione di incostituzionalità ha assorbito le censure relative all'articolo 117, primo comma, Cost.

Segue la rassegna delle principali pronunce secondo i principi convenzionali richiamati.

2.1.1. La proibizione della tortura (articolo 3)

La sentenza 204 ha ritenuto non fondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato anche in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 3 della CEDU, nella parte in cui non prevede il ristoro economico contemplato dal comma 2 del medesimo articolo 35-ter, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, poiché il diverso trattamento opererebbe una differenza di tutela dei diritti fra detenuti temporanei e perpetui.

La questione era stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in seguito al reclamo proposto da un condannato all'ergastolo che aveva già maturato il diritto ad accedere al beneficio della liberazione condizionale, al quale era stata riconosciuta dal magistrato di sorveglianza la violazione dei diritti di cui all'articolo 3 CEDU durante la detenzione, per un totale di almeno 404 giorni, pari ad un'ipotetica riduzione di pena di 40 giorni.

Il giudice rimettente non ha ritenuto applicabili al caso di specie i provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 35-ter O.P., introdotto con il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, a seguito della ben nota sentenza

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione - le garanzie costituzionali)

pilota *Torreggiani e altri c. Italia*⁹⁹ - consistenti nell'abbuono di un giorno di pena residua per ogni dieci giorni durante i quali vi è stata la violazione, oppure nella liquidazione della somma di 8 euro per ogni giorno di detenzione subita in condizioni inumane e degradanti quando, considerato il periodo di pena residua da scontare, non sia applicabile la prima misura. Ciò sia perché la riduzione di pena non avrebbe potuto operare nei confronti di una pena perpetua, sia perché il condannato aveva già maturato il periodo di detenzione utile per godere degli istituti di favore dell'ordinamento penitenziario applicabili anche alle persone condannate all'ergastolo. Né sarebbe stato possibile il ristoro patrimoniale, applicabile solo ai casi in cui, detratta la pena detentiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 35-ter *O.P.*, residuerebbe un danno ulteriore non riparabile in forma specifica, a causa dell'esaurimento del periodo da trascorrere in detenzione.

I dubbi di incostituzionalità sollevati dal giudice remittente non sono stati condivisi dalla Corte costituzionale che, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata, ha riconosciuto la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di ristoro economico nel caso di periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane, anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come avviene nell'ipotesi di soggetto sottoposto a pena perpetua. Ha, infine, ricordato che *“la sentenza della Corte EDU, nel caso Torreggiani, ha chiesto all'Italia di introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o a trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 della CEDU, le quali, a differenza di quelle al momento in vigore, avrebbero dovuto essere accessibili ed effettive; procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione e, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. E questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore.”*¹⁰⁰.

⁹⁹ Con la sentenza *Torreggiani c. Italia*, dell'8 gennaio 2013, la Corte EDU aveva certificato il malfunzionamento del sistema penitenziario italiano, accertando la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, per il quale *nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*, a causa della situazione del sovraffollamento nelle carceri ed ingiunto allo Stato italiano di adottare le misure preventive e compensative che garantissero l'effettivo ristoro delle violazioni subite.

¹⁰⁰ La sentenza n.204 richiama la sentenza n. 83 del 2017, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 35-ter, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova antecedentemente alla sentenza n. 204, con ordinanza del 2 maggio 2016, nella parte in cui non prevede gli internati tra i soggetti legittimati a richiedere il rimedio risarcitorio ivi previsto. La Corte costituzionale ha dichiarato che, secondo un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata, è possibile includere l'internato tra le persone legittimate ad agire. Conformemente all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, tutte le misure di sicurezza detentive non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva massima prevista per il reato commesso, e, anche nei casi in cui non è prevedibile che la durata della misura si protrarrà oltre il suo limite massimo, all'internato deve essere concesso il risarcimento in forma monetaria.

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multivello di protezione : le garanzie costituzionali)

2.1.2. Il diritto a un equo processo (articolo 6)

2.1.2.0 Il diritto di accesso a un tribunale . Richiamo in senso rafforzativo delle censure sulla violazione dei principi della CEDU

Nella sentenza n. 12 la giurisprudenza europea sulle garanzie previste dall'articolo 6 della CEDU è stata utilizzata **in senso rafforzativo** dalla Corte costituzionale nel decidere, come non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 538 c.p.p., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, in caso di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente, non consente al giudice di pronunciarsi sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e ss. del medesimo codice, poiché l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide né sul suo diritto di difesa né sul suo diritto d'agire in giudizio, restando intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella diversa sede civile.

La Corte costituzionale ha richiamato la giurisprudenza europea costante nel riconoscere alla parte civile nel processo penale le garanzie in tema di equo processo stabilite dall'articolo 6 della Convenzione. Sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, la Corte CEDU non ha ritenuto, in sé e per sé, contrastante con la protezione convenzionale, l'ipotesi del mancato esame della domanda della parte civile per essersi il procedimento penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato, avendone censurato la violazione solo quando la vittima del reato non fruisca di altri rimedi accessibili ed efficaci per far valere le sue pretese (sentenza 25 giugno 2013, *Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri c. Romania*; sentenza 4 ottobre 2007, *Forum Maritime s.a. c. Romania*) e quando il concreto funzionamento del meccanismo frustra indebitamente le legittime aspettative del danneggiato, come nel caso in cui la prescrizione della responsabilità penale dell'autore del reato, impeditiva dell'esame della domanda civile, sia imputabile a ingiustificati ritardi delle autorità giudiziarie nella conduzione del procedimento penale (Grande Camera, sentenza 2 ottobre 2008, *Atanasova c. Bulgaria*; sentenza 3 aprile 2003, *Anagnostopoulos c. Grecia*).

2.1.2.1 La ragionevole durata del processo - art. 6 CEDU - Interventi sulla legge Pinto

La **sentenza n. 36** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento *su domanda di condanna all'equa riparazione, conseguente all'eccessiva protrazione del procedimento regolato* dalla medesima legge nel primo e unico grado di merito, in riferimento

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multivello di protezione - le garanzie costituzionali)

all'articolo 111, secondo comma, e all'articolo 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

Alla declaratoria di incostituzionalità la Corte è pervenuta sulla base del principio di diritto enucleato dalla giurisprudenza europea consolidata (Corte EDU, 6 marzo 2012, *Gagliano Giorgi c. Italia*), secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse, e che, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia. Ne consegue che "l'articolo 6 della CEDU, il cui significato si forma attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza europea sui casi di specie [...] preclude al legislatore nazionale di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco dei più brevi termini indicati dalla stessa Corte di Strasburgo e già recepiti dalla giurisprudenza nazionale."

Quest'ultima, infatti, in applicazione degli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., alla luce dell'interpretazione data dal giudice europeo all'articolo 6 della CEDU, aveva in precedenza determinato il termine ragionevole di cui si discute, per il caso di procedimento svoltosi in entrambi i gradi previsti, in due anni, che è il limite di regola ammesso dalla Corte EDU. Per contro, in linea con la giurisprudenza europea, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui determina in un anno la ragionevole durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni (conforme, ordinanza n. 208).

Alla luce del principio della ragionevole durata del processo, "nella duplice accezione di "garanzia oggettiva", relativa al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia e all'esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei relativi oneri economici, nonché di "garanzia soggettiva", quale diritto dell'imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole, sancito altresì dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'art. 159, primo comma, c.p., nella parte in cui, "ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile, ritenendo

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione - le garanzie costituzionali)

irragionevole la protrazione indefinita nel tempo della sospensione del processo e la conseguente condizione dell'imputato "eterno giudicabile".

Nella medesima prospettiva si colloca l'ordinanza **n. 4, che** ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui prevedono la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'incapacità di partecipare coscientemente al procedimento dell'imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti, perché già dichiarata fondata con la sentenza n. 45 del 2015.

2.1.2.2 Terzietà e indipendenza del giudice

Con la sentenza **215**, la Corte si è pronunciata in materia di composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, chiamata a svolgere funzioni decisorie in materia di contenzioso elettorale, disciplinare o inerenti alla tenuta degli albi professionali, prevista dall'articolo 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse).

Il rimettente Tribunale di Milano aveva eccepito la violazione dei principi di terzietà e di indipendenza dei componenti la Commissione (tra i quali due designati dal Ministero della salute, di cui uno scelto fra i dirigenti amministrativi del Ministero e un dirigente di seconda fascia (medico o, a seconda dei casi, veterinario o farmacista), oltre alla lesione del diritto al giusto processo sancito dalla Convenzione europea, a causa della mancanza di criteri predeterminati per la selezione e per la possibile riconferma dei designati alla scadenza dell'incarico su discrezionale apprezzamento del Ministero.

L'articolo 6 della Convenzione prevede, infatti, che sia assicurato il diritto di ogni persona ad un processo equo davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge.

Pronunciandosi sulla compatibilità della composizione della Commissione con la natura di organo di giurisdizione speciale, la Corte costituzionale ha precisato che l'indipendenza, finalizzata ad impedire collegamenti istituzionali destinati ad incidere sull'autonomia decisionale del giudice, costituisce strumento imprescindibile per garantirne l'imparzialità.

Tale prerogativa, tuttavia, non può essere caratterizzata da tratti identici nei vari tipi di giurisdizione e, d'altra parte, non si rinviene nella stessa Costituzione una nozione unitaria di indipendenza. Le norme costituzionali che la impongono sono infatti norme "a fattispecie aperta",

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della Corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione: le garanzie costituzionali)

che dettano il principio generale, lasciando che sia il legislatore ordinario a specificarne il contenuto effettivo.

Ciò, con la precisazione che il legislatore ordinario non può ritenersi depositario di un'assoluta discrezionalità nell'individuare i tratti fondanti la garanzia di indipendenza dei giudici speciali. Se così fosse, si affiderebbe detta garanzia al solo strumento della riserva di legge. Spetta invece all'interprete, alla stessa Corte costituzionale, definire i requisiti minimi che consentono la verifica di costituzionalità delle norme di riferimento quanto alla garanzia di indipendenza dei giudici speciali che le stesse devono mirare ad assicurare.

La Corte costituzionale, qualificata la Commissione organo di giurisdizione speciale, ha, quindi, censurato la violazione degli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, Cost., che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità dell'azione giurisdizionale, con riferimento alla posizione processuale del Ministero della salute, contraddittore necessario nel procedimento che si svolge dinanzi alla Commissione.

La nomina dei suddetti componenti, affidata alla discrezionalità dell'autorità governativa, appare, infatti, sganciata da ogni riferimento normativo che valga preventivamente a determinarne l'ambito attitudinale e le competenze, indicazioni non validamente surrogate dal generico riferimento alla qualifica che gli stessi devono rivestire.

2.1.2.3 Norme interpretative e divieto di incidere retroattivamente in senso sfavorevole ai ricorrenti sui giudizi in corso (art. 6 CEDU)

Con la sentenza n. 132 la Corte ha applicato la propria costante giurisprudenza sui principi dell'equo processo di cui all'articolo 6 della Convenzione, sotto il profilo del divieto di norme che incidono retroattivamente sui giudizi in corso (la questione, dichiarata non fondata, era riferita all'articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, censurato in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della CEDU, nella parte in cui dispone che gli articoli 10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 e 11, comma 8, del d.P.R. 13 giugno 2002 n. 163, di recepimento degli accordi sindacali di due successivi quadrienni relativi al personale delle forze di polizia, "si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge").

Secondo la Corte costituzionale, nella fattispecie, non risulta violato il principio dell'equo processo di cui all'articolo 6 della CEDU, poiché il divieto di norme che incidono retroattivamente

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione - le garanzie costituzionali)

su giudizi in corso, riguarda la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, che non si rinviene nel caso della disposizione censurata in considerazione della sua formulazione ambigua. Secondo la Corte costituzionale, nella necessità di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore si rinvergono gli impellenti motivi di interesse generale, che in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, consentono al legislatore di interferire nella determinazione giudiziaria di una controversia (sentenza 14 febbraio 2012, *Arras ed altri c. Italia*; sentenza 31 maggio 2011, *Maggio ed altri c. Italia*; sentenza 7 giugno 2011, *Agrati ed altri c. Italia*).

2.1.2.4 Retroattività della legge e lesione del principio del legittimo affidamento

Sulla tutela del legittimo affidamento, la Corte costituzionale ha affermato che gli indici sintomatici della lesione di tale principio elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla Corte EDU in gran parte convergono.

Con la sentenza 203 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sollevata, tra gli altri, con riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del primo Protocollo CEDU, nella parte in cui, al fine del contenimento dei costi della spesa sanitaria, applica ai contratti vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, la riduzione, in misura percentuale fissa determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, degli importi e dei corrispondenti volumi d'acquisto stabiliti nei contratti e negli accordi.

Considerato l'espresso collegamento operato tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e l'intervento sugli importi e i volumi di acquisto dei contratti sanitari, la Corte ha ritenuto integrato il requisito del legittimo interesse pubblico, il quale, ai sensi dell'articolo 3 Cost. e dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU, può giustificare l'ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni. In particolare, le ragioni che hanno giustificato la riduzione degli importi e dei volumi d'acquisto delle prestazioni sono state individuate nella finalità, espressamente dichiarata dal legislatore, di far fronte all'elevato e crescente *deficit* della sanità. Per questi stessi motivi, la Corte ha ritenuto salvaguardato il giusto equilibrio che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, deve sussistere tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e l'obbligo di proteggere i diritti fondamentali della persona (*ex plurimis*, sentenza 13 gennaio 2015, *Vékony c. Ungheria*, § 32; sentenza 30 giugno 2005, *Jahn e altri c. Germania*, §§ 93-95; sentenza 3 luglio 2003, *Buffalo srl in liquidazione c. Italia*, § 32; sentenza 5 gennaio 2000, *Beyeler c. Italia*, § 114).

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea: la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione - le garanzie costituzionali

Parimenti non fondata è stata dichiarata la questione sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento alla norma di abrogazione dell'istituto della vice-dirigenza (articolo 5, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui ha abrogato l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), censurata in quanto l'abrogazione sarebbe intervenuta retroattivamente per eludere l'obbligo di ottemperare ad una sentenza di primo grado con la quale era stato imposto al Governo di esercitare le proprie attribuzioni in materia di atto di indirizzo all'ARAN per la costituzione della separata area della vice-dirigenza, a seguito dell'inerzia protrattasi dalla data di entrata in vigore della previsione (legge 15 luglio 2002, n. 145) al 2012, data di conclusione del giudizio di primo grado. Secondo il Consiglio dei Stato sarebbero stati lesi il diritto di difesa dei ricorrenti ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, in contrasto con la normativa europea, oltre che con quella nazionale, per aver disposto retroattivamente con legge provvedimento su diritti riconosciuti con sentenza passata in giudicato, privando i ricorrenti del diritto all'integrale esecuzione della *res iudicata*.

La Corte costituzionale, richiamando la sentenza 203, ha ritenuto che la mancata esecuzione dell'obbligo imposto dal giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 4266 del 2007, fosse giustificata e non ledesse, perciò, il diritto a un equo processo garantito dall'articolo 6 della CEDU, poiché la disposizione censurata, intervenuta in un ambito non coperto dal giudicato, costituisce una circostanza idonea a giustificare la mancata esecuzione degli obblighi da esso imposti, rendendo improcedibile per difetto di interesse il giudizio di ottemperanza.

In generale, in merito alla violazione del diritto a un equo processo garantito dall'art. 6 della CEDU, applicabile alle controversie su un diritto civile, la Corte ha condiviso l'orientamento della Corte europea sul carattere autonomo di tale concetto, indipendentemente dalla qualificazione della posizione soggettiva in termini di interesse legittimo o di diritto soggettivo da parte dell'ordinamento nazionale, essendo sufficiente che essa abbia formato oggetto di una controversia. La stessa Corte EDU ha affermato che nelle controversie concernenti il lavoro pubblico, esiste una presunzione di applicazione dell'art. 6 della CEDU, per vincere la quale lo Stato convenuto deve dimostrare la sussistenza di due cumulative condizioni: che il lavoratore non ha diritto di accedere a un giudice in base al proprio ordinamento e che l'esclusione di tale diritto è giustificata da ragioni obiettive legate all'interesse dello Stato (**sentenza n. 214**).

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione - le garanzie costituzionali)

2.1.3. Principio di legalità (articolo 7)

2.1.3.0 Principio di irretroattività delle sanzioni penali

Nella sentenza n. 276 la Corte costituzionale ha verificato la compatibilità della disciplina sulla sospensione dalle cariche elettive locali¹⁰¹ con il principio di irretroattività delle sanzioni di cui all'art. 7 CEDU, sulla base dei c.d. criteri "Engel", figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza europea per definire la nozione di pena: la qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale; la natura della sanzione, alla luce della sua funzione punitiva-deterrente; la sua severità, ovvero la gravità del sacrificio imposto. Come ribadito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 4 marzo 2014, *Grande Stevens e altri c. Italia*, questi criteri sono alternativi e non cumulativi, ma ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ciascun criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una "accusa in materia penale".

Sulla base di tale premessa, la Corte costituzionale ha affermato che dal principio di legalità di cui all'articolo 25, secondo comma, Cost., si ricava la necessità, anche per le sanzioni diverse dalle pene in senso stretto, che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.

Spetta, nondimeno, alla Corte costituzionale "valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. In assenza di precedenti specifici della Corte EDU, esclusa la natura penale nel diritto nazionale della sospensione, non sussistono neppure gli altri due elementi della sostanza punitiva della misura e della gravità del sacrificio imposto".

E' stata, altresì, respinta la tesi, sostenuta dal rimettente, della "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività in tutti i casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina di diritti inviolabili. Sulla base delle precedenti pronunce in materia, la Corte ha affermato che "al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., [...] le leggi possono retroagire, rispettando "una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela

¹⁰¹ In materia di cariche elettive regionali e negli enti locali, l'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 prevede l'incandidabilità alle elezioni regionali per coloro che hanno riportato condanna definitiva per particolari delitti, fra i quali l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.); l'articolo 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche per coloro per coloro che comunque si trovano in condizione di incandidabilità o che hanno riportato condanna non definitiva per i delitti indicati alla lett. c), dell'articolo 7, o se, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina. La sospensione cessa di diritto decorsi diciotto mesi. L'articolo 11 disciplina la sospensione e la decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità. Le disposizioni sono entrate in vigore il 5 gennaio 2013, giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PARTE II - L'odegiamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione: le garanzie costituzionali)

dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2007 e n. 236 del 2015)."

Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU, dalla Corte d'appello di Bari, dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Messina, con ordinanze in data 27 gennaio 2015, 22 luglio 2015 e 14 settembre 2015.

Secondo la Corte costituzionale la sospensione dalla carica nelle fattispecie sottoposte al suo giudizio, non riveste natura sanzionatoria, bensì risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio e, trattandosi di sospensione, costituisce "misura sicuramente cautelare" che assicura il ragionevole bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, e il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione: così come la condanna irrevocabile può giustificare la decadenza dal mandato in corso, per le stesse ragioni la condanna non definitiva può far sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente l'eletto da tale mandato.

Esclusa la natura punitiva e in questo senso "penale" della sospensione, la Corte ha concluso per la insussistenza anche del terzo indice, riguardante la gravità delle conseguenze sfavorevoli per colui che ne è colpito, come richiesto dalla Corte di Strasburgo (sentenza *Grande Stevens e altri c. Italia*), poiché essa è limitata a diciotto mesi, decorsi i quali la sospensione stessa viene meno, ed incide solo su una porzione del mandato elettorale.

In conclusione: "dal quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo non è ricavabile un vincolo ad assoggettare una misura amministrativa cautelare, quale la sospensione dalle cariche elettive in conseguenza di una condanna penale non definitiva, al divieto convenzionale di retroattività della legge penale. Mentre è compatibile con quel quadro la soluzione adottata dal legislatore italiano con la finalità di evitare «che la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica amministrazione [possa] comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, e dall'art. 54, secondo comma, Cost., che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche "il dovere di adempierle con disciplina ed onore"» (sentenza n. 236 del 2015). Nella giurisprudenza

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione : le garanzie costituzionali)

della Corte EDU si rinviengono decisioni che hanno collocato al di fuori della sfera penale talune restrizioni del diritto di elettorato passivo, per quanto collegate alla commissione di un illecito, in ragione della loro finalità principale di proteggere l'integrità di una pubblica istituzione (sentenze 6 gennaio 2011, Paksas c. Lituania; 24 giugno 2008, Adamsons c. Lettonia, paragrafo 114; 16 marzo 2006, Zdanoka c. Lettonia, Grande Camera, paragrafi 122, 130 e 133). Più precisamente la Corte di Strasburgo ha escluso la natura penale della misura dell'incandidabilità, quando sia diretta ad assicurare un corretto svolgimento delle elezioni parlamentari. E ciò anche se una misura dello stesso contenuto – l'esclusione dalla candidabilità – sia prevista dalla legge penale come sanzione "ancillare" o "aggiuntiva" a una sanzione penale principale, giacché in questo secondo caso, a differenza del primo, essa deriva la sua natura penale dalla sanzione principale alla quale accede (sentenza 21 ottobre 1997, Pierre Bloch c. Francia).".

2.1.3.1 Garanzia convenzionale del principio della retroattività della *lex mitior*

La sentenza 57 è intervenuta sull'applicazione del principio convenzionale di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, secondo il quale il divieto di applicazione retroattiva della legge penale incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento successivo più lieve, ancorché contenuto in una legge processuale, per escluderne la rilevanza, trattandosi di fattispecie non riconducibile all'ambito di applicazione della sentenza Scoppola (la questione concerneva l'articolo 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 e l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 che ha modificato l'art. 442 c.p.p., ed era stata sollevata in riferimento agli articoli 3 e 117 Cost. ed all'articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non consentono la possibilità di ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena dell'ergastolo a trenta anni di reclusione di cui all'art. 442 c.p.p. sul giudizio abbreviato, per i condannati che hanno potuto proporre domanda di giudizio abbreviato solo dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000 che, modificando il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole, ha precluso loro di accedere al rito alle condizioni più favorevoli).

Con la sentenza 193 Corte costituzionale ha escluso l'applicazione generalizzata alle sanzioni amministrative del principio di retroattività della *lex mitior*. La decisione ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1¹⁰² della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 117, comma 1, della

¹⁰² La norma censurata stabilisce che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".

PARTE II - L'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alla giurisprudenza della Corte europea (la tutela dei diritti fondamentali nel sistema multilivello di protezione: le garanzie costituzionali)

Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 (diritto all'equo processo) e all'articolo 7 (principio di legalità) della CEDU, nella parte in cui non prevede l'applicazione del principio di retroattività della legge successiva più favorevole all'autore dell'illecito amministrativo.

Sull'estensione del principio, di matrice convenzionale, della retroattività della legge successiva favorevole, la Corte costituzionale ha affermato che *"Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo nel caso Scoppola resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata."* Inoltre, la Corte ha rilevato come l'intervento additivo richiesto dal rimettente travalicasse l'obbligo convenzionale, poiché volto ad estendere la portata del principio della retroattività della *lex mitior* a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, mentre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul punto non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, erano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale.¹⁰³

Con l'ordinanza n. 207 la Corte ha confermato la propria giurisprudenza (sentenza n. 240 del 2015¹⁰⁴), in materia di compatibilità con l'articolo 7 della Convenzione, sotto il profilo dell'applicazione del principio di retroattività della *lex mitior*, dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art. 464-bis, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo.

Nel riconoscere all'istituto della messa alla prova un'intrinseca dimensione processuale, con la conseguenza che, rispetto all'invocato principio di retroattività della *lex mitior*, la preclusione censurata non è conseguenza della mancanza di retroattività della norma penale più favorevole, ma del normale regime temporale della norma processuale, ed è espressione del principio *tempus regit actum*, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte europea che, nel fissare l'ambito di applicazione del principio in esame, lo ha limitato alle sole *"disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono"* (decisione 27 aprile 2010, *Morabito c. Italia*; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*). Perciò *"è da ritenere che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale"*

¹⁰³ In tema di sanzioni amministrative, tale orientamento è stato confermato nel 2017, con riferimento alla possibilità di estendere alle sanzioni amministrative la portata applicativa dell'articolo 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prevede una deroga all'intangibilità del giudicato per i casi in cui una sentenza di condanna sia stata pronunciata in applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 43 del 2017), nelle ipotesi di depenalizzazione e conseguente sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative, che in concreto risultano superiori al massimo della sanzione penale (sentenze n. 68 e n. 109 del 2017)

¹⁰⁴ Relazione al Parlamento per l'anno 2015, pagine 168-169.